

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 4 agosto 2011 - n. IX/2159

Servizi abitativi a canone convenzionato (art. 43, l.r. n. 27/2009 e s.m.i.); Modifiche alla d.g.r. n. 9278/2009 - Criteri per l'accesso al fondo e modifiche alla d.g.r. n. 834/2010 - Schema di convenzione tipo

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 e s.m.i., che riunisce le disposizioni legislative regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, e in particolare gli artt. da 42 a 44 che riportano le disposizioni contenute nella legge regionale 13 luglio 2007, n. 14 «Innovazioni del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei Servizi abitativi a canone convenzionato»;

Richiamate :

- la d.g.r. n. VIII/8456 del 19 novembre 2008, con cui sono stati approvati lo schema di convenzione tipo per la realizzazione e gestione di interventi destinati a Servizi abitativi a canone convenzionato e i relativi allegati; suballegati A1 «Guida per il controllo e la rendicontazione dei costi e delle risorse di progetto», A2 «Guida per il controllo e la rendicontazione dei costi e delle risorse di progetto per aziende che adottano internamente un sistema di contabilità per commessa industriale - rendicontazione semplificata» e B «Descrizione Tecnica per la realizzazione e la gestione di immobili da adibire a Servizi abitativi a canone convenzionato»;
- la d.g.r. n. VIII/9060 del 4 marzo 2009, con cui sono state approvate modifiche allo schema di convenzione tipo e agli allegati approvati con la d.g.r. n. VIII/8456 del 19 novembre 2008;
- la d.g.r. n. VIII/9278 dell'8 aprile 2009, con cui sono stati approvati i criteri per l'accesso al fondo per la realizzazione di Servizi abitativi a canone convenzionato;
- il decreto del dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche e Interventi per la Casa n. 4223 del 29 aprile 2009 con cui è stato approvato il bando per l'accesso al fondo per la realizzazione di Servizi abitativi a canone convenzionato;
- il decreto del dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche e Interventi per la Casa n. 14350 del 22 dicembre 2009 con cui sono state approvate alcune modifiche al bando per quanto attiene alle modalità di determinazione dell'agevolazione;

Atteso che lo schema di convenzione adottato non contemplava la locazione collegata ad un patto di futura vendita, per cui con d.g.r. n. IX/834 del 24 novembre 2010 si è proceduto a una revisione della convenzione tipo al fine di prevedere anche tale caso, del resto espressamente previsto dall'art. 43, comma 2, lett. e) della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27;

Considerato che con tale provvedimento si è altresì provveduto ad aggiornare la convenzione tipo ad alcune modifiche normative intervenute nel frattempo e ad eliminare alcune incongruenze presenti nell'articolo;

Atteso che con successivo decreto del Dirigente della Struttura Attuazione Programmi e Strumenti Finanziari Innovativi n. 13054 del 13 dicembre 2010 è stato conseguentemente modificato l'allegato «1» del decreto n. 4223 del 29 aprile 2009 «Approvazione bando per l'accesso al fondo per la realizzazione di Servizi abitativi a canone convenzionato»;

Rilevata l'opportunità, sulla base dell'esperienza acquisita, di procedere a una revisione delle procedure al fine di semplificare e rilanciare la partecipazione ai Servizi abitativi a canone convenzionato e di meglio definire gli ambiti della locazione con patto di futura vendita, individuando altresì i limiti cui devono attenersi i piani economico finanziari degli interventi che la prevedono;

Atteso che occorre conseguentemente procedere ad aggiornare:

- i criteri per l'accesso al fondo, approvati con la d.g.r. n. VIII/9278 dell'8 aprile 2009 citata in premessa, rendendo più semplici le modalità di accesso al beneficio economico e di migliore comprensione i meccanismi di calcolo dello stesso;
- lo schema di convenzione tipo, approvato con la d.g.r. n. IX/834 del 24 novembre 2010 citata in premessa, eliminando alcuni passaggi procedurali non più necessari;

Rilevato che la recente crisi economica ha messo in evidenza situazioni in cui l'accesso al fondo per i Servizi abitativi a canone convenzionato costituito presso Finlombarda può essere utilizzato per iniziative d'interesse regionale individuate con specifi-

ci provvedimenti della Giunta Regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 della l.r. n. 27/2009 e s.m.i.;

Atteso inoltre che è stata segnalata da alcuni operatori una situazione di non utilizzo di alloggi realizzati in attuazione di precedenti programmi che prevedevano la locazione con proprietà differita, in quanto non erano consentiti versamenti in conto prezzo durante il periodo di locazione, per cui appare opportuno consentire di utilizzare i meccanismi ora definiti nello schema di convenzione tipo predisposta per i Servizi abitativi a canone convenzionato per quanto attiene le modalità della locazione con patto di futura vendita;

Vista la relazione tecnica predisposta dal competente ufficio, accompagnatoria delle modifiche ai criteri per l'accesso al fondo e allo schema di convenzione tipo, allegato 5);

Visti gli allegati:

- «Quadro sinottico delle modifiche apportate ai criteri per l'accesso al fondo per la realizzazione di interventi SACC», allegato 1);
- «Criteri per l'accesso al fondo per la realizzazione di interventi SACC», che riporta il documento così come modificato, allegato 2);
- «Quadro sinottico delle modifiche apportate alla convenzione tipo SACC», allegato 3);
- «Schema di convenzione tipo per i Servizi abitativi a canone convenzionato», allegato 4)

che riportano i documenti così come modificati;

Vista inoltre la d.g.r. n. IX/1036 del 22 dicembre 2010 avente ad oggetto «Approvazione Agenda di Governo 2011-2015 per la semplificazione e la modernizzazione del sistema Lombardia - Lombardia Semplice: azzerare la burocrazia, migliorare le istituzioni»;

Tutto ciò premesso, a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare le modifiche dettagliate:

- nell'allegato 1) «Quadro sinottico delle modifiche apportate ai criteri per l'accesso al fondo per la realizzazione di interventi SACC»;
- nell'allegato 3) «Quadro sinottico delle modifiche apportate alla convenzione tipo per i Servizi abitativi a canone convenzionato»;

2. di dare atto che al presente provvedimento vengono allegati:

- la versione aggiornata dei «Criteri per l'accesso al fondo per la realizzazione di interventi SACC», allegato 2);
- la versione aggiornata dello «Schema di Convenzione Tipo per i Servizi abitativi a canone convenzionato», allegato 4);
- la relazione tecnica predisposta dal competente ufficio, accompagnatoria delle modifiche ai criteri per l'accesso al fondo e allo schema di convenzione tipo, allegato 5);

3. di stabilire la possibilità di diretto accesso al fondo costituito presso Finlombarda ai sensi dell'art. 44 della l.r. n. 27/2009 e s.m.i. per iniziative relative a Servizi abitativi a canone convenzionato specificamente individuate dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;

4. di demandare, al di fuori dei casi di cui al precedente punto 3), a successivo atto dirigenziale l'emanazione di un nuovo bando per l'accesso al fondo per la realizzazione di Servizi abitativi a canone convenzionato;

5. di dare atto che le modalità previste per la locazione con patto di futura vendita nello schema di convenzione tipo di cui al precedente punto 2) possono essere utilizzate anche con riferimento a iniziative realizzate in precedenti programmi laddove si siano verificate situazioni di non utilizzo di unità abitative;

6. di disporre la pubblicazione della presente delibera e dei suoi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.casa.regione.lombardia.it.

Il segretario: Marco Pilloni

**QUADRO SINOTTICO
DELLE MODIFICHE APPORTATE AI CRITERI PER L'ACCESSO AL FONDO
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SACC**

DGR VIII/9278 del 8 aprile 2009 Testo VIGENTE	Nuovo Testo	Note
1. FINALITÀ Il presente bando sostiene gli interventi promossi e attuati da soggetti pubblici e privati per favorire l'accesso alla casa a persone considerate meritevoli del sostegno pubblico. Tali interventi costituiscono servizio abitativo nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, ai sensi della Lr. 8 novembre 2007, n. 14 e per gli effetti di cui alla Lr. 11 marzo 2005, n. 12.	1. FINALITÀ Il fondo per l'accesso ai Servizi abitativi a canone convenzionato (SACC) presente bando sostiene gli interventi promossi e attuati da soggetti pubblici e privati per favorire l'accesso alla casa a persone considerate meritevoli del sostegno pubblico. Tali interventi costituiscono servizio abitativo nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, ai sensi della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27 "Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica" e s.m.i. Lr. 8 novembre 2007, n. 14 e per gli effetti di cui alla L.R. 11 marzo 2005, n. 12.	Viene eliminata un'imprecisione e indicata come fonte normativa di riferimento il Testo Unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
2. ENTE GESTORE Con decreto dirigenziale n. 13615 del 25 novembre 2008 si è costituito presso Finlombarda SPA il fondo per i servizi abitativi a canone convenzionato ai sensi dell'art. 3 della Lr. 8 novembre 2007, n. 14.	2. ENTE GESTORE E RISORSE FINANZIARIE Con decreto dirigenziale n. 13615 del 25 novembre 2008 si è costituito presso Finlombarda SPA il fondo per i Servizi abitativi a canone convenzionato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 8 novembre 2007, n. 14 (ora art. 44 della L.R. n. 27/2009 e s.m.i.). Le risorse per la realizzazione di servizi abitativi a canone convenzionato sono quelle indicate dal bando. Almeno il 60% delle risorse disponibili annualmente è destinato a sostenere l'offerta di alloggi vincolati alla locazione per almeno 30 anni.	La D.G.R. n. IX/834 del 24/11/2010 ha introdotto la possibilità di accedere al fondo anche agli interventi che prevedano la locazione per almeno 8 anni collegata a un patto di futura vendita. Al fine di garantire un'equilibrata distribuzione delle risorse, si ritiene di prevedere che almeno il 60% delle risorse disponibili nell'anno vadano destinate alla locazione pura, anche in considerazione di quanto previsto dall'art.1, comma 4 del D.M. 22 aprile 2008 (definizione di alloggio sociale), secondo cui il servizio di edilizia residenziale sociale va erogato prioritariamente tramite l'offerta di alloggi in locazione a cui va destinata la prevalenza delle risorse disponibili.

3. RISORSE FINANZIARIE Le risorse, inerenti gli anni 2008, 2009 e 2010, per la realizzazione di servizi abitativi a canone convenzionato ammontano complessivamente ad € 14.434.900,00 così suddivise: - anno 2008 € 5.434.900,00 risorse trasferite con decreto n. 13615 del 25 novembre 2008 sul fondo costituito presso Finlombarda SpA ai sensi dell'art. 3 della L.r. 14/2007; - anno 2009 € 4.000.000,00 risorse allocate sull'UPB 5.3.2.3.393.capitolo 7145 "Alloggi in locazione a canoni agevolati"; - anno 2010 € 5.000.000,00 risorse allocate sull'UPB 5.3.2.3.393.capitolo 7145 "Alloggi in locazione a canoni agevolati" I servizi abitativi a canone convenzionato potranno essere finanziati con risorse aggiuntive del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 ad avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Delibera CIPE del 6 marzo 2009 ed ad approvazione formale del Programma Attuativo Regionale da parte del MISE; nello specifico, potranno essere utilizzate le risorse destinate alla linea d'azione 2.2.1 "Incremento dell'offerta abitativa (esistente e nuova) per la migliore vivibilità nelle aree urbane attraverso modalità finanziarie innovative" del programma suddetto	3. RISORSE FINANZIARIE CONVENZIONAMENTO Le risorse, inerenti gli anni 2008, 2009 e 2010, per la realizzazione di servizi abitativi a canone convenzionato ammontano complessivamente ad € 14.434.900,00 così suddivise: — anno 2008 € 5.434.900,00 risorse trasferite con decreto n. 13615 del 25 novembre 2008 sul fondo costituito presso Finlombarda SpA ai sensi dell'art. 3 della L.r. 14/2007; — anno 2009 € 4.000.000,00 risorse allocate sull'UPB 5.3.2.3.393.capitolo 7145 "Alloggi in locazione a canoni agevolati"; — anno 2010 € 5.000.000,00 risorse allocate sull'UPB 5.3.2.3.393.capitolo 7145 "Alloggi in locazione a canoni agevolati" I servizi abitativi a canone convenzionato potranno essere finanziati con risorse aggiuntive del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 ad avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Delibera CIPE del 6 marzo 2009 ed ad approvazione formale del Programma Attuativo Regionale da parte del MISE; nello specifico, potranno essere utilizzate le risorse destinate alla linea d'azione 2.2.1 "Incremento dell'offerta abitativa (esistente e nuova) per la migliore vivibilità nelle aree urbane attraverso modalità finanziarie innovative" del programma suddetto I soggetti che intendono convenzionarsi con Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 27/2009 e s.m.i., devono: - prevedere l'intervento in un comune non classificato con "fabbisogno	I riferimenti alle risorse assegnate è stato ripreso nell'articolo precedente; gli altri riferimenti sono soppressi in quanto già riportati nel bando. Viene introdotto un articolo relativo al convenzionamento, al fine di individuare gli elementi prioritariamente da sottoporre a verifica, prima della sottoscrizione della convenzione. In una situazione di risorse scarse si ritiene opportuno concentrare i benefici nelle aree dove è maggiore la difficoltà abitativa per il
--	--	---

	basso" ai sensi del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica (PRERP); - non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; - avere la piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; - essere in regola con gli obblighi contributivi ed assistenziali di cui al D.L. n. 210/2002 convertito in Legge n. 266/2002 (DURC – Emersione Lavoro Sommerso); - non trovarsi in una delle cause ostative di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni e integrazioni (legge antimafia). Regione Lombardia valuta l'opportunità di procedere alla sottoscrizione della convenzione sulla base: - di una relazione in cui si descriva il target di mercato locale a cui si intende dare risposta, la dotazione di servizi, la coerenza con le politiche già attivate, le caratteristiche sociali della popolazione; - del progetto dell'intervento, a livello di preliminare o equivalente (architettonico da allegare al titolo edilizio abilitativo); - di una gestione il più possibile unitaria degli alloggi previsti nel progetto; in questo senso l'intervento, per la sola	c.d. "ceto medio" in difficoltà, cui si rivolgono i SACC. Da un lato, vengono pertanto esclusi i Comuni a fabbisogno basso, dall'altro si introduce una verifica preliminare alla stipula della convenzione, in cui viene valutata tecnicamente la sostenibilità e la qualità dell'intervento, con particolare riguardo al contesto sociale e territoriale.
--	---	--

	locazione, dovrà preferibilmente rispondere alla logica del "cielo-terra", fatto comunque salvo il caso in cui l'amministrazione comunale abbia negoziato con l'operatore la realizzazione di quote di edilizia destinata all'affitto a canone convenzionato all'interno di piani urbanistici attuativi; - nel caso di interventi già ultimati ma con unità abitative non ancora assegnate e da destinare a locazione con patto di futura vendita il numero degli alloggi da convenzionare non potrà essere inferiore a tre; gli stessi dovranno tassativamente essere destinati a prima casa; - del cronoprogramma dell'intervento da realizzare.	
4. CHI PUÒ ACCEDERE AL FONDO Possono fare richiesta di accesso al fondo tutti i soggetti pubblici e privati che: - hanno sottoscritto convenzione con Regione Lombardia e Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 2 della L.r. 8 novembre 2007, n. 14 e secondo quanto definito nella Convenzione tipo approvata con DGR 8/8456 del 19 novembre 2008 e successivamente modificata con DGR 8/9060 del 4 marzo 2009; - hanno sede operativa attiva in Lombardia alla data di emanazione del presente bando; - non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione	4. CHI PUÒ ACCEDERE AL FONDO Possono fare richiesta di accesso al fondo tutti i soggetti pubblici e privati, aventi sede operativa in Lombardia alla data di emanazione del bando, che hanno sottoscritto da non più di un anno convenzione con Regione Lombardia e Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 27/2009 e s.m.i. e che siano in possesso del titolo edilizio abilitativo. Devono inoltre persistere tutte le condizioni riportate al 1° periodo del precedente art. 3. dell'art. 2 della L.r. 8 novembre 2007, n. 14 e secondo quanto definito nella Convenzione tipo approvata con DGR 8/8456 del 19 novembre 2008 e successivamente modificata con DGR 8/9060 del 4 marzo 2009;	La convenzione tipo prevede che trascorso un anno dalla sottoscrizione senza che siano maturate le condizioni per concedere l'agevolazione finanziaria, la convenzione si intende risolta.

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 24 agosto 2011

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. L'insieme di tali requisiti costituisce condizione indispensabile per l'ammissibilità della domanda. I servizi abitativi a canone convenzionato, oggetto del presente bando, devono fare riferimento a interventi i cui lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2005 ovvero il cui titolo abilitativo edilizio abbia avuto efficacia entro e non oltre il 31 dicembre 2010.	hanno sede operativa attiva in Lombardia alla data di emanazione del presente bando; non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. L'insieme di tali requisiti costituisce condizione indispensabile per l'ammissibilità della domanda. La richiesta di accesso al fondo deve I servizi abitativi a canone convenzionato, oggetto del presente bando, devono fare riferimento a interventi i cui lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2005 ovvero il cui titolo abilitativo edilizio abbia avuto efficacia entro e non oltre il 31 dicembre 2010 e che rispondano almeno ai requisiti prestazionali minimi previsti dal bando e/o dalla convenzione.	Il periodo viene riformulato con un richiamo ai requisiti minimi prestazionali che devono essere garantiti, mentre l'efficacia del titolo abilitativo edilizio viene omessa in quanto indicata nel bando.
5. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO La domanda di accesso al fondo deve essere corredata da: 1. copia o estremi della convenzione sottoscritta e registrata con Regione Lombardia e Comune competente per territorio unitamente a tutti i suoi allegati; 2. relazione tecnica circa il target di mercato locale a cui si intende dare risposta, articolata in categorie di	5. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO La domanda di accesso al fondo deve <i>richiamare gli estremi della convenzione sottoscritta con Regione Lombardia e Comune di cui al precedente punto 4)</i> ed essere corredata da <i>tutte le attestazioni e allegati richiesti dal bando stesso.</i> 1. copia o estremi della convenzione sottoscritta e registrata con Regione Lombardia e Comune competente per territorio unitamente a tutti i suoi allegati; 2. relazione tecnica circa il target di mercato locale a cui si intende dare risposta, articolata	Si ritiene inutile prevedere la trasmissione della copia della convenzione, già in possesso degli uffici, così come della relazione tecnica di cui al punto 2, in quanto già acquisita in sede di convenzionamento. Per il dettaglio degli allegati si rimanda al bando.

utenza; 3. indicazione dei tempi di realizzazione degli interventi o attestazione di inizio lavori o certificazione di agibilità; 4. piano economico finanziario dell'intervento predisposto secondo la modulistica di cui al punto successivo; 5. contratto di mutuo edilizio/fondario e relativo piano di ammortamento, stipulato tra il Soggetto Attuatore ed Istituto di Credito al fine della realizzazione dell'investimento ammesso ad agevolazione; 6. informazioni ai sensi dell'art. 10 comma 6 DPR 252 del 03/06/1998; 7. eventuale copia convenzione attuativa stipulata tra il Soggetto Attuatore ed il Comune competente per territorio; 8. attestazione, da parte dei competenti uffici del comune di _____, provincia di _____, del prezzo di cessione sul territorio comunale per gli alloggi di edilizia residenziale convenzionale determinato in €/m²; 9. certificato d'iscrizione alla CCIAA; 10. copia dell'ultimo bilancio approvato, con gli estremi del deposito in CCIAA; 11. situazione economica e patrimoniale dell'esercizio in corso aggiornata; La domanda di accesso al fondo dovrà essere conforme alla modulistica di cui al successivo articolo e corredata di tutte le attestazioni e allegati richiesti. La mancata consegna, o la consegna irregolare di tale documentazione costituisce elemento di inammissibilità della domanda di accesso al fondo.	in categorie di utenza; 3. indicazione dei tempi di realizzazione degli interventi o attestazione di inizio lavori o certificazione di agibilità; 4. piano economico finanziario dell'intervento predisposto secondo la modulistica di cui al punto successivo; 5. contratto di mutuo edilizio/fondario e relativo piano di ammortamento, stipulato tra il Soggetto Attuatore ed Istituto di Credito al fine della realizzazione dell'investimento ammesso ad agevolazione; 6. informazioni ai sensi dell'art. 10 comma 6 DPR 252 del 03/06/1998; 7. eventuale copia convenzione attuativa stipulata tra il Soggetto Attuatore ed il Comune competente per territorio; 8. attestazione, da parte dei competenti uffici del comune di _____, provincia di _____, del prezzo di cessione sul territorio comunale per gli alloggi di edilizia residenziale convenzionale determinato in €/m²; 9. certificato d'iscrizione alla CCIAA; 10. copia dell'ultimo bilancio approvato, con gli estremi del deposito in CCIAA; 11. situazione economica e patrimoniale dell'esercizio in corso aggiornata; La domanda di accesso al fondo dovrà essere conforme alla modulistica di cui al successivo articolo e corredata di tutte le attestazioni e allegati richiesti. La mancata consegna, o la consegna irregolare di tale documentazione costituisce elemento di inammissibilità della domanda di	L'irregolarità, in quanto sanabile, non può determinare l'inammissibilità della domanda.
---	---	---

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 24 agosto 2011

6. MODULISTICA La modulistica per la presentazione della domanda di accesso al fondo per la realizzazione di interventi di SACC sarà disponibile sul sito e si sostanzierà in: - domanda di accesso al fondo; - modello A caratteristiche generali degli interventi; - modello B caratteristiche del contratto di mutuo sottoscritto per la realizzazione di servizi abitativi a canone convenzionato; - modello C modalità e tempi di realizzazione degli interventi; - modello D1 alloggi da assegnare a canone convenzionato; - modello D2 posti letto da assegnare in locazione temporanea – tipologia a camere; - modello D3 posti letto da assegnare in locazione temporanea – tipologia a minialloggi; - modello D4 posti letto da assegnare in locazione temporanea – tipologia ad appartamenti; - modello E piano economico finanziario dell'intervento e stima dell'agevolazione richiedibile mediante accesso al fondo regionale.	accesso al fondo. 6. MODULISTICA La modulistica per la presentazione della domanda di accesso al fondo per la realizzazione di interventi di SACC sarà disponibile sul sito e si sostanzierà in: — domanda di accesso al fondo; — modello A caratteristiche generali degli interventi; — modello B caratteristiche del contratto di mutuo sottoscritto per la realizzazione di servizi abitativi a canone convenzionato; — modello C modalità e tempi di realizzazione degli interventi; — modello D1 alloggi da assegnare a canone convenzionato; — modello D2 posti letto da assegnare in locazione temporanea – tipologia a camere; — modello D3 posti letto da assegnare in locazione temporanea – tipologia a minialloggi; — modello D4 posti letto da assegnare in locazione temporanea – tipologia ad appartamenti; — modello E piano economico finanziario dell'intervento e stima dell'agevolazione richiedibile mediante accesso al fondo regionale.	Individuata dal bando
7. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE Per le finalità di cui all'art. 1 Regione Lombardia, con DGR. n. VIII/8456 del 19 novembre 2008, ha stabilito un'agevolazione il cui scopo è la riduzione del tasso d'interesse	7. 6. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE Per le finalità di cui all'art. 1, Regione Lombardia, con DGR. n. VIII/8456 del 19 novembre 2008, ha stabilito un'agevolazione il cui scopo è la riduzione del tasso d'interesse	

applicato dagli Istituti di Credito sui finanziamenti concessi a fronte di programmi di intervento di cui all'art. 1 della Lr. 13 luglio 2007, n. 14. L'agevolazione sarà calcolata come differenza tra gli interessi da pagare sulla base del piano d'ammortamento del mutuo relativo all'investimento ammesso all'agevolazione e gli interessi relativi al piano di ammortamento di un mutuo di uguale importo e durata ma con un tasso ridotto di 2 punti percentuali rispetto al tasso previsto contrattualmente. In caso di tasso variabile, il tasso considerato sarà quello vigente alla data di presentazione della domanda. Il valore dell'agevolazione così	applicato dagli Istituti di Credito della quota interessi sui finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito a fronte di programmi di intervento di cui all'art. 1 della Lr. 13 luglio 2007, n. 14 42 della L.R. n. 27/2009 e s.m.i.. Per gli interventi convenzionati successivamente alla pubblicazione sul B.U.R.L. del presente documento, la percentuale massima di abbattimento della quota interessi è stabilita: - o nella misura del <u>35% del costo dell'intervento</u> come definito dal bando (costo standard, oltre eventuale costo dell'area, per superficie commerciale), nel caso di unità immobiliari destinate alla locazione per almeno 30 anni; - o nella misura del <u>15% del costo dell'intervento</u> come definito dal bando (costo standard, oltre eventuale costo dell'area, per superficie commerciale), nel caso di unità immobiliari destinate alla locazione per almeno 8 anni collegata a un patto di futura vendita. L'agevolazione calcolata non potrà in ogni caso essere superiore alla somma degli sarà calcolata come differenza tra gli interessi da pagare sulla base del piano d'ammortamento del mutuo relativo all'investimento ammesso all'agevolazione. e gli interessi relativi al piano di ammortamento di un mutuo di uguale importo e durata ma con un tasso ridotto di 2 punti percentuali rispetto al tasso previsto contrattualmente. In caso di tasso variabile, il tasso considerato sarà quello vigente alla data	Si differenzia la percentuale massima dell'agevolazione, distinguendo il caso in cui viene concessa a fronte di un vincolo alla locazione per almeno trent'anni da quella in cui riguarda la locazione per almeno 8 anni collegata a un patto di futura vendita.
---	--	---

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 24 agosto 2011

calcolato sarà attualizzato al tasso di attualizzazione fissato dalla Commissione Europea. La quota di contributo erogata al collaudo finale ovvero al certificato di agibilità delle opere realizzate sarà capitalizzata sulla base del tasso di attualizzazione (in vigore alla data di emanazione del presente bando) fissato dalla Commissione Europea, per un periodo pari al periodo intercorrente tra la prima e la seconda erogazione. Qualora il tasso di interesse del mutuo relativo all'investimento ammesso all'agevolazione fosse inferiore ai 2 punti percentuali, il contributo sarebbe pari al valore attuale (attualizzato come descritto sopra) dell'intero ammontare degli interessi del contratto di finanziamento. Inoltre ai fini del calcolo si presuppone che il mutuo abbia un periodo di preammortamento di due anni e successivamente un piano di ammortamento alla francese (a rata costante) con rate semestrali posticipate. Qualora i contratti di finanziamento presentati avessero caratteristiche diverse dalle suddette, ai fini del calcolo si considererà un mutuo con le già citate caratteristiche e con durata, importo e tasso pari a quelli del finanziamento relativo all'investimento ammesso ad agevolazione. In qualsiasi caso l'importo del mutuo del Soggetto Attuatore dovrà essere massimo l'80% del valore	di presentazione della domanda. Il valore dell'agevolazione così calcolato sarà attualizzato al tasso di attualizzazione fissato dalla Commissione Europea. La quota di contributo erogata al collaudo finale ovvero al certificato di agibilità delle opere realizzate sarà capitalizzata sulla base del tasso di attualizzazione (in vigore alla data di emanazione del presente bando) fissato dalla Commissione Europea, per un periodo pari al periodo intercorrente tra la prima e la seconda erogazione. Qualora il tasso di interesse del mutuo relativo all'investimento ammesso all'agevolazione fosse inferiore ai 2 punti percentuali, il contributo sarebbe pari al valore attuale (attualizzato come descritto sopra) dell'intero ammontare degli interessi del contratto di finanziamento. Inoltre ai fini del calcolo si presuppone che il mutuo abbia un periodo di preammortamento di due anni e successivamente un piano di ammortamento alla francese (a rata costante) con rate semestrali posticipate. Qualora i contratti di finanziamento presentati avessero caratteristiche diverse dalle suddette, ai fini del calcolo si considererà un mutuo con le già citate caratteristiche e con durata, importo e tasso pari a quelli del finanziamento relativo all'investimento ammesso ad agevolazione In qualsiasi caso l'importo del mutuo del soggetto attuatore, riconoscibile ai fini dell'agevolazione, dovrà essere al massimo	
--	--	--

convenzionale dell'alloggio (o dell'investimento) e la durata non potrà eccedere la durata massima dei trenta anni. Il costo totale dell'alloggio (o dell'investimento) è calcolato sommando al costo dell'area il costo di realizzazione dell'intervento. Quest'ultimo si ottiene moltiplicando la superficie commerciale per il costo di realizzazione. Il costo di realizzazione al metro quadrato è definito mediante i seguenti costi standard di realizzazione: - per interventi con inizio lavori a partire dal 1 gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2007: € 1.250 per ogni metro quadrato di superficie commerciale dell'alloggio; - per interventi con titolo abitativo edilizio presentato a partire dal 1 gennaio 2008: € 1.390 per ogni metro quadrato di superficie commerciale alloggio. Per superficie commerciale si intende: - intera superficie dell'alloggio, compresi	pari l'80% del al valore convenzionale dell'alloggio (o dell'investimento) e la durata non potrà eccedere la durata massima dei trenta anni. <i>Nel caso in cui, per effetto di diminuzione dei tassi, rinegoziazione o estinzione anticipata del mutuo, il monte interessi dovesse risultare inferiore alla percentuale sopra indicata, il soggetto beneficiario è tenuto a restituire la parte eccedente dell'agevolazione percepita.</i> <i>Nel caso di locazione collegata a un patto di futura vendita l'intero ammontare dell'agevolazione percepita deve essere considerata in conto prezzo dell'acquisto da parte del locatario/futuro acquirente e deve risultare espressamente dal contratto da stipularsi tra le parti.</i> Il costo totale dell'alloggio (o dell'investimento) è calcolato sommando al costo dell'area il costo di realizzazione dell'intervento. Quest'ultimo si ottiene moltiplicando la superficie commerciale per il costo di realizzazione. Il costo di realizzazione al metro quadrato è definito mediante i seguenti costi standard di realizzazione: — per interventi con inizio lavori a partire dal 1 gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2007: € 1.250 per ogni metro quadrato di superficie commerciale dell'alloggio; — per interventi con titolo abitativo edilizio presentato a partire dal 1 gennaio 2008: € 1.390 per ogni metro quadrato di superficie commerciale alloggio. Per superficie commerciale si intende: — intera superficie dell'alloggio, compresi	
--	---	--

i muri divisorii interni ed i muri perimetrali (questi ultimi: al 50% se confinanti con altro alloggio e/o con parti comuni; al 100% in ogni altro caso), maggiorata del 50% della superficie dei balconi e terrazze e del 25% della superficie della cantina, la comproprietà delle parti comuni (androni, scale, cortili, ecc.) viene valutata con una maggiorazione della totale superficie commerciale pari al 4%; - un bonus di superficie pari a mq 10 per ogni singola unità abitativa nel caso in cui l'intervento comprenda la realizzazione di box e posti auto coperti. Il costo dell'area e/o dell'immobile oggetto di intervento è: - il valore di acquisizione, quale risultante dall'atto di trasferimento ovvero il valore di perizia attestato dall'Operatore all'atto del convenzionamento nel caso di area e/o di immobile già di proprietà del Soggetto Attuatore; - il valore di sua acquisizione, quale risultante dall'atto di trasferimento nel caso di area assegnata dal Comune al Soggetto Attuatore; - il valore praticato dal Comune per la monetizzazione degli standard nel caso di area la cui destinazione d'uso è stata modificata in applicazione della Lr. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni.	i muri divisorii interni ed i muri perimetrali (questi ultimi: al 50% se confinanti con altro alloggio e/o con parti comuni; al 100% in ogni altro caso), maggiorata del 50% della superficie dei balconi e terrazze e del 25% della superficie della cantina, la comproprietà delle parti comuni (androni, scale, cortili, ecc.) viene valutata con una maggiorazione della totale superficie commerciale pari al 4%; un bonus di superficie pari a mq 10 per ogni singola unità abitativa nel caso in cui l'intervento comprenda la realizzazione di box e posti auto coperti. Il costo dell'area e/o dell'immobile oggetto di intervento è: il valore di acquisizione, quale risultante dall'atto di trasferimento ovvero il valore di perizia attestato dall'Operatore all'atto del convenzionamento nel caso di area e/o di immobile già di proprietà del Soggetto Attuatore; il valore di sua acquisizione, quale risultante dall'atto di trasferimento nel caso di area assegnata dal Comune al Soggetto Attuatore; il valore praticato dal Comune per la monetizzazione degli standard nel caso di area la cui destinazione d'uso è stata modificata in applicazione della Lr. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni.	
--	--	--

Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.	Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese. <i>L'importo della compensazione comprende non solo le agevolazioni concesse da Regione Lombardia o dal Comune, ma anche eventuali altri finanziamenti provenienti da altre fonti.</i>	
8. OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE Il Soggetto Attuatore è obbligato a costituire una polizza fidejussoria, il cui valore sarà pari al valore del contributo erogato, fino al completamento dei lavori di costruzione (collaudo finale delle opere realizzate ovvero certificato di agibilità). Negli anni successivi l'importo garantito si ridurrà progressivamente di anno in anno, in proporzione al numero di anni residui di vita della convenzione. Non verrà costituita alcuna polizza nella eventualità che per l'attuazione dell'intervento venga pretesa dal Comune altra polizza assicurativa. In tal caso, quest'ultima dovrà garantire anche l'esatta osservanza di tutte le obbligazioni previste dalla convenzione dei servizi abitativi a canone convenzionato. La polizza dovrà essere rilasciata da primario istituto assicurativo o bancario ed avere durata pari a quella della convenzione con rinuncia, da parte del destinatario, all'osservanza dei termini di cui all'art. 1957 c.c., e non potrà essere soggetta, in nessun caso, a revoca da parte del garante. Il mancato pagamento del premio di polizza non potrà costituire causa di recesso del	8. OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE Il Soggetto Attuatore è obbligato a costituire una polizza fidejussoria, il cui valore sarà pari al valore del contributo erogato, fino al completamento dei lavori di costruzione (collaudo finale delle opere realizzate ovvero certificato di agibilità). Negli anni successivi l'importo garantito si ridurrà progressivamente di anno in anno, in proporzione al numero di anni residui di vita della convenzione. Non verrà costituita alcuna polizza nella eventualità che per l'attuazione dell'intervento venga pretesa dal Comune altra polizza assicurativa. In tal caso, quest'ultima dovrà garantire anche l'esatta osservanza di tutte le obbligazioni previste dalla convenzione dei servizi abitativi a canone convenzionato. La polizza dovrà essere rilasciata da primario istituto assicurativo o bancario ed avere durata pari a quella della convenzione con rinuncia, da parte del destinatario, all'osservanza dei termini di cui all'art. 1957 c.c., e non potrà essere soggetta, in nessun caso, a revoca da parte del garante. Il mancato pagamento del premio di polizza non potrà costituire causa di recesso del	Viene eliminata una descrizione dettagliata, già definita nel bando.

garante, mentre potrà essere motivo di risoluzione della convenzione in danno del Soggetto Attuatore. La polizza verrà svincolata, su richiesta del Soggetto Attuatore, da Regione Lombardia all'atto della constatazione dell'avvenuta compensazione. In luogo della fidejussione di cui al presente articolo il Soggetto Attuatore potrà accendere per eguale importo e per la durata della convenzione ipoteca di grado immediatamente successivo a quello eventualmente acceso in favore dell'Istituto di credito fondiario che abbia finanziato l'iniziativa.	garante, mentre potrà essere motivo di risoluzione della convenzione in danno del Soggetto Attuatore. La polizza verrà svincolata, su richiesta del Soggetto Attuatore, da Regione Lombardia all'atto della constatazione dell'avvenuta compensazione. In luogo della fidejussione di cui al presente articolo il Soggetto Attuatore potrà accendere per eguale importo e per la durata della convenzione ipoteca di grado immediatamente successivo a quello eventualmente acceso in favore dell'Istituto di credito fondiario che abbia finanziato l'iniziativa.	
9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La domanda, predisposta secondo la modulistica di cui al precedente art. 6, sottoscritta dal Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore e dal Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un Revisore dei conti iscritto al registro, dovrà essere corredata di tutta la documentazione ritenuta necessaria ad attestare i contenuti individuati ai precedenti punti 4 e 5 e consegnata esclusivamente agli uffici del Protocollo di Regione Lombardia a partire da XXXXXXXXXXXX fino ad esaurimento dei fondi annuali disponibili. <i>Le domande devono essere consegnate, esclusivamente a mano, presso gli sportelli del protocollo di Regione Lombardia.</i>	9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La domanda, predisposta secondo la modulistica di cui al precedente art. 6, sottoscritta dal Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore e dal Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un Revisore dei conti iscritto al registro, dovrà essere corredata di tutta la documentazione ritenuta necessaria ad attestare i contenuti individuati ai precedenti punti 4 e 5 e consegnata esclusivamente agli uffici del Protocollo di Regione Lombardia a partire da XXXXXXXXXXXX fino ad esaurimento dei fondi annuali disponibili. Le domande devono essere consegnate, esclusivamente a mano, presso gli sportelli del protocollo di Regione Lombardia.	Si rimanda al bando.
10. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE Il bando verrà aperto con la procedura	10 7. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE Il bando verrà aperto con la procedura	

"valutativa a sportello" di cui al comma 3 art. 5 del D.Lgs 123/1998. L'istruttoria e la valutazione delle proposte avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione, entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda di accesso al fondo. Regione Lombardia direttamente o tramite l'ente gestore, si riserva, in ogni caso, di chiedere le informazioni aggiuntive che si rendessero necessarie per la corretta valutazione delle proposte. In caso di documentazione carente o di richiesta di ulteriori informazioni, tale termine decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa. L'istruttoria si articolerà nelle seguenti fasi: - <u>istruttoria tecnico - formale</u>, a cura del responsabile del procedimento, finalizzata a verificare i requisiti di ammissibilità dei Soggetti Attuatori e dei progetti presentati di cui ai precedenti art. 4 e 5; - <u>istruttoria tecnico - finanziaria</u> a cura di Finlombarda, soggetto gestore del fondo di cui all'art. 3 della Lr 14/2007, finalizzata: 1. alla determinazione dell'importo da erogare a titolo di agevolazione per abbattimento tasso; 2. alla verifica di coerenza di quanto riportato nel piano economico finanziario presentato con quanto previsto dal contratto di mutuo; 3. ad una verifica di congruità dei costi riportati nel piano economico finanziario dell'intervento; 4. al calcolo della redditività dell'intervento e al raffronto con il livello di "margine utile"	"valutativa a sportello" di cui al comma 3, art. 5 del D.Lgs 123/1998. L'istruttoria e la valutazione delle proposte avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione, entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda di accesso al fondo. Regione Lombardia direttamente o tramite l'ente gestore, si riserva, in ogni caso, di chiedere le informazioni aggiuntive che si rendessero necessarie per la corretta valutazione delle proposte. In caso di documentazione carente o di richiesta di ulteriori informazioni, tale termine decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa. L'istruttoria si articolerà nelle seguenti fasi: - <u>istruttoria tecnico - formale</u>, a cura del responsabile del procedimento, finalizzata a verificare i requisiti di ammissibilità dei soggetti attuatori e dei progetti presentati di cui ai precedenti art. 4 e 5; - <u>istruttoria tecnico - finanziaria</u> a cura di Finlombarda, soggetto gestore del fondo di cui all'art. 3 della Lr 14/2007 <u>art. 44 della L.R. n. 27/2009</u> e s.m.i., finalizzata: 1. alla determinazione dell'importo da erogare a titolo di agevolazione per abbattimento tasso; 2. alla verifica di coerenza di quanto riportato nel piano economico finanziario presentato con quanto previsto dal contratto di mutuo; 3. ad una verifica di congruità dei costi riportati nel piano economico finanziario dell'intervento; 4. al calcolo della redditività	
---	--	--

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 24 agosto 2011

ragionevole" indicato nella DGR n. VIII/8456 del 18 novembre 2008 e s.m.i. Saranno ammesse alla fase di istruttoria tecnico – finanziaria solo i progetti che hanno superato le fasi di istruttoria tecnico - formale. Gli esiti dell'istruttoria tecnico - finanziaria verranno rassegnati da Finlombarda al dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Politiche ed Interventi per la casa che procederà all'approvazione delle proposte ammissibili con proprio atto, autorizzando Finlombarda all'erogazione dell'agevolazione concessa secondo le modalità stabilite al successivo art. 14. Il risultato finale della valutazione verrà comunicato ai Soggetti Attuatori entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento dirigenziale e pubblicato sul sito internet	dell'intervento e al raffronto con il livello di "margine utile ragionevole" indicato nella DGR n. VIII/8456 del 18 novembre 2008 e s.m.i.. Saranno ammesse alla fase di istruttoria tecnico – finanziaria solo i progetti che hanno superato le fasi di istruttoria tecnico - formale. Gli esiti dell'istruttoria tecnico - finanziaria verranno rassegnati da Finlombarda al dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Politiche ed Interventi per la casa /Struttura competente della Direzione Generale Casa che procederà all'approvazione delle proposte ammissibili con proprio atto, autorizzando Finlombarda all'erogazione dell'agevolazione concessa secondo le modalità e qualora ricorrano le condizioni stabilite al successivo art. 14 8. Il risultato finale della valutazione verrà comunicato ai soggetti attuatori entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento dirigenziale. e pubblicato sul sito internet	
11. MODALITÀ DI EROGAZIONE L'agevolazione sarà erogata al Soggetto Attuatore per il 50% a seguito dell'ammissione all'agevolazione ovvero ad inizio lavori e per il residuo 50% al collaudo finale ovvero al certificato di agibilità delle opere realizzate.	11 8. MODALITÀ DI EROGAZIONE L'agevolazione sarà erogata al soggetto attuatore, <i>previa richiesta corredata da idonea documentazione</i>, per il primo 50% a seguito dell'ammissione all'agevolazione ovvero ad inizio lavori, <i>solo dopo l'avvio dei lavori e la prima erogazione da parte dell'istituto di credito presso cui è stato acceso il mutuo</i> e per il residuo 50% al collaudo finale ovvero, al certificato di agibilità delle opere realizzate. <i>In nessun caso il contratto di mutuo</i>	Si vogliono evitare pratiche elusive in cui il finanziamento regionale diventi di fatto la garanzia per l'erogazione del mutuo da parte della banca.

Qualora al momento dell'ammissione all'agevolazione l'intervento non fosse ancora iniziato l'erogazione dell'agevolazione avverrà in una fase successiva, previa richiesta da parte del Soggetto Attuatore corredata da idonea documentazione attestante l'avvenuto inizio lavori. Analogamente l'erogazione del residuo 50% dell'agevolazione potrà avvenire su richiesta del Soggetto Attuatore corredata da idonea documentazione attestante il collaudo finale delle opere realizzate.	<i>può subordinare l'erogazione delle rate al beneficio finanziario concesso da Regione Lombardia.</i> Qualora al momento dell'ammissione all'agevolazione l'intervento non fosse ancora iniziato l'erogazione dell'agevolazione avverrà in una fase successiva, previa richiesta da parte del Soggetto Attuatore corredata da idonea documentazione attestante l'avvenuto inizio lavori. Analogamente l'erogazione del residuo 50% dell'agevolazione potrà avvenire su richiesta del Soggetto Attuatore corredata da idonea documentazione attestante il collaudo finale delle opere realizzate. <i>Nel caso di unità abitative da destinare a locazione con patto di futura vendita già ultimate o in via di ultimazione al momento del convenzionamento e non ancora assegnate, l'erogazione del beneficio è subordinata all'effettiva assegnazione. Qualora la stessa non intervenga entro sei mesi dall'ammissione al fondo, il beneficio si intende revocato di diritto.</i>	Viene disciplinata l'erogazione del finanziamento nel caso del c.d. "invenduto", subordinando l'erogazione all'effettiva assegnazione dell'alloggio.
12. RINUNCE, REVOCHE E SANZIONI L'agevolazione viene revocata parzialmente o totalmente qualora il Soggetto Attuatore non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti sia in sede di convenzione che di concessione dell'agevolazione, nonché nel caso in cui la realizzazione sia difforme, nel contenuto e nei risultati, alla proposta presentata ed alle dichiarazioni rese. I Soggetti Attuatori, qualora intendano rinunciare all'agevolazione concessa e/o alla realizzazione della proposta, devono dare	12. RINUNCE, REVOCHE E SANZIONI L'agevolazione viene revocata parzialmente o totalmente qualora il Soggetto Attuatore non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti sia in sede di convenzione che di concessione dell'agevolazione, nonché nel caso in cui la realizzazione sia difforme, nel contenuto e nei risultati, alla proposta presentata ed alle dichiarazioni rese. I Soggetti Attuatori, qualora intendano rinunciare all'agevolazione concessa e/o alla realizzazione della proposta, devono dare	Già riportato nel bando

immediata comunicazione di rinuncia a Regione Lombardia che provvederà ad adottare il relativo provvedimento di revoca. Qualora l'agevolazione sia già stata erogata, il Soggetto attuatore dovrà restituire, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intera somma ricevuta incrementata da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della Banca centrale Europea (BCE), alla data dell'ordinativo di pagamento.	immediata comunicazione di rinuncia a Regione Lombardia che provvederà ad adottare il relativo provvedimento di revoca. Qualora l'agevolazione sia già stata erogata, il Soggetto attuatore dovrà restituire, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intera somma ricevuta incrementata da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della Banca centrale Europea (BCE), alla data dell'ordinativo di pagamento.	
13. DISPOSIZIONI FINALI Per quanto riguarda ulteriori obblighi a carico del Soggetto Attuatore si rinvia allo Schema di convezione tipo approvato con DGR 8/8456 del 19 novembre 2008 e successivamente modificato con DGR 8/9060 del 4 marzo 2009. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti, e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia. Responsabile del procedimento di cui al presente bando e delle procedure ad esso conseguenti è il dirigente pro – tempore dell'Unità Organizzativa Politiche ed Interventi per la Casa della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche – Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano.	13. 9. DISPOSIZIONI FINALI Per quanto riguarda ulteriori obblighi a carico del soggetto attuatore si rinvia allo schema di convezione tipo per i Servizi abitativi a canone convenzionato approvato con deliberazione di Giunta Regionale, reperibile sul sito della DG Casa www.casa.regione.lombardia.it. – 8/8456 del 19 novembre 2008 e successivamente modificato con DGR 8/9060 del 4 marzo 2009. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti, e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia. Responsabile del procedimento di cui al presente bando e delle procedure ad esso conseguenti è il dirigente pro – tempore dell'Unità Organizzativa Politiche ed Interventi per la Casa della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche – Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano.	Il responsabile del procedimento è individuato nel bando.